



Con la sentenza n.23365/2013 la Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento di un lavoratore che durante il periodo di malattia aveva svolto una sporadica attività presso l'agenzia immobiliare di un congiunto. I giudici, rilevando che l'attività in questione era caratterizzata da occasionalità e sporadicità e quindi non assimilabile ad una prestazione lavorativa, ha stabilito l'illegittimità del licenziamento.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.23365 del 15/10/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)